

INTERROGAZIONE

La motosega e l'irreparabile

Alla pagina 51 del numero di aprile de «Il Nostro Paese» – rivista della STAN, Società ticinese arte e natura – si legge quanto segue, con due fotografie che mostrano un prima e un dopo:

Grande sorpresa e grande sconcerto per l'improvviso abbattimento di tutti gli alberi del giardino di villa Ghioldi a Lugano – una palma, due cipressi e soprattutto un maestoso esemplare di *Cedrus deodara*, o Cedro dell'Himalaya, probabilmente centenario – che caratterizzavano con la loro presenza il giardino e tutto il quartiere. Quanto al cedro, si tratta di una pianta di alto fusto, tipica dei giardini del primo Novecento; l'abbattimento è un fatto grave e inammissibile, tanto dal punto di vista ambientale (si trattava di una imponente, magnifica pianta, in piena salute), così come dal punto di vista legale, poiché tutto il mappale – la villa e il suo giardino – sono oggetto di una procedura di ricorso da quando la STAN, nel febbraio del 2024, si è opposta alla richiesta di demolizione.

Ancora una volta siamo di fronte a un modo di fare inaccettabile: il taglio di queste piante è un danno irreparabile e la villa è stata mutilata di una componente importante. La STAN chiede che l'autorità comunale prenda posizione, anche perché dal profilo processuale lo stato dei luoghi oggetto della licenza contestata non può essere modificato fino a giudizio definitivo, passato in giudicato: morfologicamente lo stato di questo luogo non è più quel che era al momento della domanda di costruzione. È evidente inoltre che il taglio delle piante finisce per rendere più difficile la messa sotto tutela della villa, che forma un tutt'uno con il suo giardino; come noto la STAN nel febbraio del 2023 ha chiesto di rivedere la Variante Beni culturali 2 di Lugano, che scartava diversi degli oggetti di cui il Cantone aveva invece proposto la tutela, tra cui, appunto, villa Ghioldi.

Abbiamo contattato la redazione per avere quelle fotografie da inserire nell'interrogazione, e così ne abbiamo avute anche altre. Ne riprendiamo alcune qui di seguito, sempre per documentare un prima e un dopo. Sono immagini che parlano da sole (e guardandole non si dimentichi che anche la villa è destinata all'abbattimento, sostituita da una costruzione che, secondo il ricorso STAN, mal si inserisce in quel comparto).



Vista da Nord, all'incrocio tra via Maderno e via Buffi (foto STAN)



Vista da Ovest, lungo via Buffi (foto STAN)



Vista da Est, lungo via Maderno (foto STAN)



C'è di che restare allibiti di fronte a un intervento che non sembra frutto di ingenuità o incoscienza ma piuttosto di una precisa volontà. Distruggendo irreparabilmente un contesto, impoverendolo, si vanifica infatti, o perlomeno si indebolisce, ogni tentativo di proteggerlo: privata della vegetazione, e soprattutto di quel cedro, la villa perde una parte importante del suo carattere e della sua rilevanza urbanistica. E il cedro che troneggiava in quel giardino – l'unico grande albero nell'area delimitata da via Curti, corso Elvezia, via Zurigo e viale Franscini – non era certo in stato precario: la STAN ha sottoposto le fotografie dell'albero vivo e del tronco tagliato a un biologo esperto di piante da giardino e questi ha confermato che la pianta era in piena salute. A rendere ancora più grave – e illegale – l'operazione è il fatto che sia stata realizzata mentre è ancora attivo un ricorso contro la domanda di costruzione (!). Giustamente la STAN, in quell'articolo, «chiede che l'autorità comunale prenda posizione».

Lo chiediamo pure noi, riportando l'attenzione anche su un tema che è già stato oggetto di altri atti parlamentari, cioè la dimensione pubblica del verde privato e la mancanza di strumenti per la sua gestione e la sua tutela: ci riferiamo in particolare all'interrogazione 926 dell'8 novembre 2017, all'interrogazione 1217 (già 1190) del 26 maggio 2021, e all'interrogazione 1355 del 22 agosto 2023.

Per capire quanto la situazione sia disarmante da questo punto di vista, è utile riprendere alcuni frammenti di questa storia immobile.

1. In un comunicato stampa datato 4 febbraio 2016 in Municipio affermava: «*La Città di Lugano ha incaricato i servizi competenti di elaborare un regolamento volto a disciplinare*

la gestione degli interventi e la tutela del patrimonio verde, pubblico e privato. Con l'adozione del Regolamento del verde pubblico, la Città si doterà di uno strumento importante per garantire la protezione e la gestione razionale del patrimonio verde cittadino».

2. In una risposta all'interrogazione n. 926 dell'8 novembre 2017, che ripercorreva alcune tappe del dibattito su questo tema il Municipio affermava: *«Per quanto concerne la pubblicazione del messaggio relativo al Regolamento del verde possiamo comunicare che sarà presentato nel corso del 2018 (...) Sciolti gli ultimi nodi, il documento sarà licenziato all'indirizzo del Consiglio comunale».*
3. In risposta all'interrogazione 1217, che nel 2021 chiedeva nuovamente precisazioni sui tempi di questo regolamento, il Municipio scriveva: *«L'introduzione del Regolamento non potrà avvenire prima dell'armonizzazione dei diversi Piani regolatori vigenti, in quanto le norme che li regolano sono problematiche e spesso in contraddizione le une con le altre, rendendone di fatto impossibile al momento l'allestimento dell'atto. Sono invece in allestimento le Linee guida per la manutenzione e la progettazione del verde nella Città, un atto divulgativo più che legislativo, con l'intento di fornire un indirizzo condiviso e multilaterale per la concezione del verde urbano, diventando strumento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale sia pubblico sia privato».*
4. E in risposta all'interrogazione 1355: *«La redazione delle linee guida per la gestione del verde urbano e periurbano è in corso. È stata temporaneamente sospesa durante i lavori per l'allestimento del PDCom, con l'obiettivo di recepire eventuali considerazioni e indirizzi. Perché questa linea guida sia efficace è fondamentale che sia coerente con gli obiettivi del Piano direttore. Dopo l'approvazione del PDCom sarà dunque possibile anche concludere l'allestimento delle linee guida. Si ricorda che la linea guida è uno strumento orientativo e di carattere generale, benché possa portare dei suggerimenti concreti non ha carattere vincolante (...). Lo strumento a carattere vincolante, destinato principalmente a proprietari e progettisti è invece rappresentato da un regolamento comunale. Quest'ultimo dovrà contenere le indicazioni e le condizioni che permettono l'attuazione di quanto previsto dal PDCom, dal Piano regolatore e dalle linee guida».*

Rammentiamo che un regolamento del verde pubblico e privato si chiede dal 2007 (mozione 3333 del 5 febbraio).

L'abbattimento delle piante di villa Ghioldi non può tuttavia essere ricondotto alla sola questione della gestione del verde privato e della sua (assente) regolamentazione. Qui siamo di fronte a un intervento che altera lo stato dei luoghi con un ricorso ancora in essere, atto inammissibile che andrebbe sanzionato con altri strumenti.

Il comparto di villa Ghioldi è oltretutto inserito nell'inventario ISOS di Lugano come elemento segnalato. La mozione numero 4066, accolta parzialmente dal Consiglio Comunale il 6 luglio 2021, afferma che *«il Municipio definisce quali parti del territorio della nuova Lugano meritevoli di tutela potrebbero essere minacciate da iniziative demolitrici e, in accordo con il DT, pubblica le relative Zone di Pianificazione fintanto che non crescano in giudicato gli atti sostitutivi (nuovi PR)»*, in previsione dell'integrazione dei contenuti dell'inventario ISOS negli atti pianificatori e nelle norme di attuazione. Ma qui non è stato il caso.

In seguito a quanto esposto, chiediamo al lodevole Municipio:

1. Il taglio del cedro e delle altre piante è stato notificato dalla proprietà di villa Ghioldi?

2. Se sì, come mai il Municipio, considerato l'iter ricorsuale in atto, non l'ha impedito? Se no, come intende intervenire il Municipio di fronte a questo illecito? Quali sanzioni può e intende applicare?
3. Nell'opposizione del 23 maggio 2023 e nel ricorso del 19 febbraio 2024 la STAN porta sia ragioni strettamente architettoniche (il valore intrinseco della villa progettata dall'architetto Paolito Somazzi), sia ragioni urbanistiche («l'edificazione progettata non si rapporta alle preesistenze» e «in un contesto purtroppo massicciamente edificato, l'ulteriore sparizione di un bel giardino configura una grave lesione dell'interesse pubblico prevelente»). Per quali motivi il Municipio non ha accolto, nella Variante Beni culturali 2, la proposta del Cantone di tutelare Villa Ghioldi? Come ha valutato l'edificio e il suo giardino, ora deturpato, nel contesto del quartiere?
4. Cosa ha fatto il Municipio, durante i tre anni trascorsi dal voto in CC in merito alla citata mozione 4066, per ottemperare alla decisione del legislativo? Per quali ragioni il comparto di villa Ghioldi non rientrerebbe nei criteri definiti dalla mozione e dal relativo rapporto? Ciò si deve forse al fatto che vi era già un'intenzione di edificare?
5. Leggendo le varie affermazioni del Municipio dal 2016 a oggi in merito a regolamento e linee direttive per la gestione del verde pubblico e privato, sembra che invece di passi in avanti si siano fatti dei passi indietro (prima si annuncia l'adozione a breve di un regolamento, poi si danno per imminenti delle semplici linee direttive, poi anche quelle sono rinviate *sine die*, legate a un PDCom su cui il Municipio ancora non si è pronunciato e a un'armonizzazione dei piani regolatori ancora lontana). Di fronte a casi come questo di villa Ghioldi e ad altri già segnalati in passato, il Municipio non ritiene necessario, oltre che urgente, dotarsi almeno di uno strumento provvisorio che permetta di agire in tutela del verde privato con valenza pubblica?
6. Nella risposta all'interrogazione 1217 si affermava «*il futuro Regolamento del verde prevedrà verosimilmente un regime di autorizzazione per tutte le alberature ubicate in area edificabile e non, che abbiamo un diametro misurato a petto d'uomo di almeno cm 15*». Non è auspicabile un'applicazione transitoria urgente di questo principio in attesa del Regolamento definitivo?

Ringraziando in anticipo per le risposte, salutiamo cordialmente

Danilo Baratti, Marisa Mengotti, Luisa Orelli

Lugano, 14 maggio 2024